



**COMUNE DI
CENATE SOPRA**

PROVINCIA DI BERGAMO

24060 Cenate Sopra (BG) – Corso Europa, 3
Tel. 035.95.68.70 – 035.95.60.03

E-mail: info@comune.cenate-sopra.bg.it -Sito Internet: www.comune.cenatesopra.bg.it
Cod.Fisc. e P.IVA 00562130161

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025**



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti i seguenti istituti scolastici:

- Scuola primaria Papa Roncalli – Cenate Sopra;
- Scuola dell'infanzia Parrocchiale Benedetto XV – Cenate Sopra;
- Scuola secondaria di I grado statale – in Trescore Balneario;
- Scuola secondaria di I grado statale – in Cenate Sotto;
- Istituti secondari di II grado – in Trescore Balneario;
- CFP – in Trescore Balneario.

Come da allegati percorsi, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli art. 3 e 4 del presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata per due anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche.

Alla scadenza del contratto, senza che l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di proroga di cui al successivo periodo, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato (previo apposito provvedimento) alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti alla data di scadenza del contratto stesso e per la medesima durata, ricorrendone le condizioni legislative, previa conferma e concordi manifestazioni di volontà di entrambe le Parti contraenti, da rendersi note a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1. I servizi di trasporto scolastico da e per le scuole interessate dovranno essere svolti dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e a suo rischio, utilizzando mezzi idonei e abilitati al suddetto servizio.



2. La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I servizi di trasporto scolastico avranno inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle autorità scolastiche; dovranno essere effettuati regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. I servizi vanno pertanto organizzati dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con gli uffici competenti, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare durante l'anno.
4. I competenti uffici comunali, in collaborazione con la Ditta Appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dall'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica definiranno di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari dei servizi di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate individuate ed i punti di raccolta degli utenti (che nel caso degli alunni della Scuola primaria dovranno essere il più possibile prossimi alle rispettive abitazioni), nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
5. La ditta appaltatrice dovrà conformare i servizi alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
6. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
7. La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata o di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale e della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 2 ore prima.



8. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Scuola all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
9. L'impresa è tenuta ad assicurare l'assistenza durante il tragitto mediante l'impiego di idoneo personale (scuola materna e primaria) con funzioni di accompagnatore, remunerato a proprie spese secondo le vigenti disposizioni previdenziali e tributarie.
10. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, curando la consegna dei minori ai soggetti idonei, per i quali l'amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità.
11. Non è consentito il trasporto di un numero di passeggeri per ogni mezzo superiore alla capienza consentita dalla carta di circolazione del mezzo stesso. Tutti i passeggeri dovranno disporre di un posto a sedere.
12. Non è consentito abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
13. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 16 e, nei casi consenti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 4 – ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO – VARIAZIONI

Il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato secondo gli itinerari di percorrenza previsti.

ART. 5 – AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione per l'espletamento del servizio automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari fissati ed in numero sufficiente al numero di utenti. I mezzi devono avere caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti e, in particolare, a quanto previsto dal D.M. 18.04.1977 s.m.i e dal D.M. 31.01.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997, D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus" e Regolamento regionale di Regione Lombardia del 22.12.2014 n. 6 e ss.mm.ii.



La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso, da sostituire agli stessi nel caso di guasto meccanico o incidente. L'automezzo di proprietà della ditta appaltatrice dovrà essere rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovrà essere dotato di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli.

L'automezzo impiegato nel servizio di trasporto scolastico dovrà portare sulla fiancata la seguente dicitura "Scuolabus".

Tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo.

ART. 6 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sotto specificato:

1. impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio come previsto dal precedente art. 5;
2. installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;
3. pagamento della tassa di circolazione, R.C. auto e revisione periodica del mezzo;
4. carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;
5. manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendono necessario;
6. imposte, tasse, assicurazione derivanti dall'assunzione del servizio;
7. retribuzione e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
8. idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
9. assunzione dei rischi completi e incondizionati della gestione;
10. ricovero dei mezzi per l'espletamento del servizio.

ART. 7 – COMUNICAZIONI INCIDENTI

La ditta appaltatrice è tenuta a dare all'Amministrazione, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione



dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidenti) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 8 – PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO. CLAUSOLA SOCIALE

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, l'appaltatore si avverrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale ai servizi prestati. È onere dell'appaltatore **fornire all'Amministratore l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente a del CAP ai sensi del D.Lgs n. 258/92,** impiegandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.

L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantire l'incolumità.

Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida o legati al servizio) segnalata dall'amministrazione appaltante e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 16 e alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista nell'anno scolastico, potranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di leggi contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,



l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

ART. 9 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

I servizi di trasporto scolastico non devono subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (sfondamento della strada, nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali, pandemie, etc..).

ART. 10 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI

L'amministrazione si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice un compenso annuo pari all'importo di aggiudicazione.

Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate e, previo visto di liquidazione delle fatture da parte dell'Ufficio competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato in rate mensili posticipate, entro un tempo medio di 60 (sessanta giorni dalla registrazione delle fatture).

Periodicamente l'amministrazione richiederà alla Ditta l'esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 Legge 82/94).

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese inerenti il contratto, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, presenti e future.

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggetto ad IVA.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessione ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 - ASSICURAZIONI - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE. DANNI A PERSONE O COSE

Senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base alle prestazioni del presente servizio, per le quali la Ditta appaltatrice dovrà rispondere integralmente, la Ditta appaltatrice si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Auto ("RCA")**, obbligatoria ai sensi di Legge - Codice assicurazioni Private D.lgs. 209/2005 - per i danni connessi alla circolazione dei veicoli utilizzati durante lo svolgimento del presente Appalto, con un massimale per singolo mezzo pari ad almeno € 30.000.000,00 per sinistro, restando in ogni caso l'intera responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

La Ditta appaltatrice dovrà dichiarare la sussistenza delle coperture assicurative sopra indicate che dovranno essere mantenute con le caratteristiche minime sopra indicate per tutta la durata dell'Appalto.

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Concessione.

La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per:

- ✓ *i danni da interruzione di attività,*
- ✓ *i danni derivanti da incendio,*



- ✓ *inquinamento accidentale,*
- ✓ *RC personale dipendenti e collaboratori.*

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione, salvo il caso di dolo.

- Ove pertinente, **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui la ditta appaltatrice si avvarrà nell'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione, salvo il caso di dolo.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione e resteranno quindi a totale carico della Ditta appaltatrice.

La Ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle polizze RCT e RCO di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegnano a presentare copia della quietanza o appendice di proroga all'Amministrazione prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Si precisa che la Ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse una dichiarazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio del presente Appalto.

Resta inoltre inteso che il Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).



ART. 15 – CONTROLLI E ISPEZIONI

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che i servizi vengano effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.

La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli Ispettori dell'Amministrazione e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l'esame di automezzi.

La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dello scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

La Ditta dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati, debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico dei servizi svolti.

ART. 16 – PENALITA'

La ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale richiesto, quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti al contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre, in caso di non adempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale



maggior prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

In caso di ritardo nell'adempimento, l'importo delle singole penali non potrà superare giornalmente l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

1. interruzione del servizio;
2. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
4. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
5. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
6. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.);
7. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
8. mancanza dell'accompagnatore per gli alunni delle scuole materne e primarie.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:

- la Ditta appaltatrice si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
- nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



- nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- in caso di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
- mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
- mancata attuazione del progetto presentato;
- per motivi di pubblico interesse
- per fallimento della ditta
- applicazione di tre penali nell'arco di un semestre

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, il Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. In caso di decadimento dell'aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune appaltante aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 18 – RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definito a titolo di penale.



Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad un'altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto la Ditta appaltatrice deve costituire una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'importo è ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. L'importo della garanzia può essere ridotto ulteriormente, in caso di possesso di ulteriori certificazioni previste sempre nel medesimo comma 7 del suddetto art. 93.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste sono in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia è prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per le inadempienze previste dall'art. 103, comma 2.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE



La Ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l'impresa, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.

ART. 21 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto viene stipulato entro venti giorni dall'aggiudicazione, salvo il maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti controlli.

L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipula del contratto, senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

La Ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste dal bando di gara.

ART. 23 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo

ART. 24– SPECIFICAZIONI



Si specifica che:

La durata massima della tratta, e pertanto del tempo di permanenza massimo degli utenti sull'autobus, non potrà essere superiore a venti minuti complessivi (dal punto di raccolta sino alla scuola e viceversa).

Nel caso in cui diminuisca la necessità di prestazioni legate al servizio da parte della ditta appaltatrice, le parti concorderanno la diminuzione (indicativamente proporzionale) del corrispettivo dovuto per il servizio.

Fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, gli orari indicativi previsti per l'anno scolastico 2023/2024, sono indicati nell'allegato prospetto.

Le vie da percorrere sul territorio di Cenate Sopra sono indicate nell'allegato prospetto.

Il numero degli alunni iscritti nel precedente anno scolastico (2022/2023) per tipologia di scuola è stato:

Scuola dell'infanzia in Cenate Sopra n. 2

Scuola Primaria di Cenate Sopra n. 18

Scuola secondaria di I grado in Cenate Sotto n. 26

Scuola secondaria di I grado in Trescore Balneario n. 29

Scuole secondarie di II grado in Trescore balneario n. 48